

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PATRIMONI ILLECITI (*)

Relatore:

dott. Giacomo TRAVAGLINO
Giudice del Tribunale di Napoli

1. Introduzione.

Il tema del sequestro e della confisca dei patrimoni illeciti, correndo lungo il doppio binario del processo penale e del procedimento di prevenzione, individua un duplice, significativo momento di potenziale destabilizzazione – quantomeno temporanea – dell’assetto economico delle organizzazioni criminali. La astratta complementarietà operativa di tali strumenti avrebbe potuto, e ancora oggi potrebbe, consentire utili ed efficaci sinergie di intervento tra processo penale e procedimento di prevenzione: molte volte, al contrario, questi si sono trovati in diverse e dissonanti situazioni sotto il profilo della tempestività e della serietà dell’intervento, poco produttivo di utili e durature conseguenze per lo Stato (e le sue casse), per effetto di scelte operative da parte degli organi inquirenti a volte affrettate, a volte miopi, a volte puramente declamatorie. Così, troppo spesso, – almeno far data dal 1992, anno che segna la sciagurata introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 12-*quinques*, poi (prevedibilmente, pur se tardivamente) cancellato dalla Corte Costituzionale – si è voluto, in modo non del tutto provvido, privilegiare il campo di intervento penale, con le disastrose conseguenze, in termini di destino ultimo dei sequestri ivi disposti, oggi ormai sotto gli occhi di tutti.

Ed allora è forse giunto il tempo di più meditate analisi delle possibili strategie di intervento, sul piano economico, nei confronti della criminalità organizzata, onde non relegare più ai margini del complessivo sistema di contrasto di questa – quando non addirittura del tutto fuori di esso – lo strumento normativo offerto dalla legge Rognoni La Torre. Senza nascondersi, naturalmente, che evoluzioni neanche troppo recenti delle “professionalità” criminali in campo patrimoniale, specie sul piano societario e su quello del riciclaggio, hanno assunto connotati poco o punto contrastabili, sul piano intrastatale (diverso essendo il discorso sul piano internazionale) (1) mediante strumenti meramente legislativi e, per di più, in gran parte obsoleti e abissognevoli, come di recente segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, di urgenti interventi di complessiva risistemazione della materia. Ma senza dimenticare, nel contempo, che una razionale ed omogenea differenziazione dei piani di intervento sul terreno patrimoniale pare uno dei segreti (!) meno enigmatici ed indecifrabili della lotta alla criminalità organizzata che, assieme ai suoi maestosi traffici internazionali e planetari, conserva pur sempre – sia pur molto più modestamente, sì che gli interventi in quel campo non sempre generano sufficiente clamore – esigenze non indifferenti di liquidità, locali e settoriali quanto si vuole, ma comunque non eludibili per assicurare un corretto andamento dell’“azienda mafia”, che pure andrebbero perseguite con serietà e rigore di indagine e di conseguenti provvedimenti ablativi.

È così che una qualche attenzione alla normativa patrimoniale antimafia contenuta nella legge La Torre – il cui battesimo parlamentare fu pagato dallo Stato con il più alto dei prezzi immaginabili, e non senza motivo – forse val la pena di tornare a prestarla, dopo il disinteresse, quando non addirittura la latente avversione, che ne ha sostanzialmente vulnerato assetti e finalità essenziali negli anni del dispiegamento dei grandi interventi purificatori delle Procure della Repubblica alcune delle quali, del tutto meritoriamente intente a riscrivere intere parti di Storia

D'Italia, hanno forse troppo a lungo trascurato – o non sufficientemente utilizzato – questo specifico potenziale di contrasto normativo della criminalità economica mafiosa.

La inscindibile interconnessione normativa tra misure di prevenzione personali e relativi provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca impone, preliminarmente, qualche breve riflessione sul tema della *prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa* nel procedimento di prevenzione; su quello dei rapporti tra il *materiale probatorio* acquisito nel processo penale e sui limiti della *sua-interpretazione* in quello di prevenzione; su quello, ancora, *degli indizi necessari e sufficienti* per la applicazione di misure personali e patrimoniali al proposto. Più utilmente si potrà, allora, passare all'analisi specifica del tema *del sequestro e della confisca dei patrimoni mafiosi* che siano il frutto ovvero il reimpiego di attività illecite, per compiere poi un rapido *excursus* con riferimento al disposto *dell'art. 14 della legge 55/90*, che estese ad altri gravi reati, oltreché all'associazione mafiosa, la possibilità di intervento patrimoniale per il giudice della prevenzione, ed, infine, a quello *dell'art. 3-quater legge 575/65* con riferimento alla cosiddetta *sospensione temporanea dall'esercizio dell'impresa* assoggettata a pressioni mafiose.

2. La prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa nel procedimento penale e di prevenzione.

Una rapida ricognizione su tale tema si rende necessaria, come già accennato, per effetto dello stesso, testuale disposto normativo dell'art. 2-bis della legge 575/65 (come modificato dalla legge 646/82) che stabilisce, con riferimento alla proposta di applicazione delle misure patrimoniali del sequestro – e, implicitamente, della successiva confisca – che esse possano applicarsi esclusivamente ai “soggetti indicati all'art. 1”, e, cioè, “agli indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni” simili.

Non può non premettersi, a questo proposito, come gran parte della dottrina e della giurisprudenza che, in tempi recenti e risalenti, abbiano avuto a misurarsi con il tema della prova nel procedimento di prevenzione, nel concludere le loro fatiche – non del tutto liberi da una sorta di inconsapevole snobismo di tipo culturale, prima ancora che giurisdizionale – si siano abbandonati a giudizi severi, spesso inappellabili, accompagnati da una sorta di complessiva rimozione della materia, quasi che essa apparisse come quel “selvaggi nudi, urlanti e ricoperti di peli che irrompono nel salotto di una aristocratica della Vienna dei nostri giorni”, della *Traumdeutung* di Freud.

E così possiamo apprendere, ad esempio, che “l'enigma, avvolto nel mistero, collocato in un'area dai contorni labili e sfuggenti, oscillanti tra il semplice sospetto e gli indizi che non assurgono a dignità di prova” non può che condurre il malcapitato interprete “ad una progressiva insofferenza verso un processo che contraddice la dimensione garantista della funzione giudiziaria” (2). Al malcapitato interprete potrebbe, peraltro, offrirsi una soluzione meno drastica della “progressiva insofferenza”, se sol si consideri che il sistema normativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali è, pur sempre, legge dello Stato italiano, tale (almeno fino a nuove elaborazioni di diverse, e sempre possibili, architetture costituzionali – da affidare, possibilmente, a soggetti diversi dai bottegai del lombardo-veneto –) da obbligare il giudice alla faticosa ricerca di criteri che ne consentano la sua quanto più corretta applicazione giurisdizionale, piuttosto che a reazioni emozionali di irritato distacco.

Tanto premesso, e passando specificamente ad affrontare il tema, sempre spinoso, sempre inquietante, della valutazione della prova e dell'indizio – beninteso, ai nostri limitati e modesti scopi (3) – non può non osservarsi, *in limine*, come una corretta valutazione delle posizioni dei soggetti proposti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge 575/65 pare non poter prescindere, sotto il profilo della collocabilità dei medesimi all'interno della categoria degli “indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso”, da alcune considerazioni di portata più generale in relazione ai rapporti circa il tipo ed il grado della prova richiesti, rispettivamente, nell'ambito del procedimento penale e di prevenzione, in punto di predicabilità della *esistenza* di siffatta associazione, alla quale, (sul solo piano indiziario, nel secondo dei due procedimenti) si

verificherà, in seguito, la eventuale concretezza della ipotesi di *appartenenza* da parte del soggetto-proposto ai fini della irrogazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca.

Tale esigenza nasce al fine di condurre a soddisfacente soluzione giuridica la – solo apparentemente impervia – problematica dei rapporti tra le numerose pronunce dibattimentali, il più delle volte assolutorie, aventi ad oggetto imputazioni per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., e la pronuncia, *incidenter tantum*, del giudice della prevenzione, circa la esistenza di una consorceria di tipo mafioso cui appartenga, in via di ipotesi, il proposto (4).

Sui rapporti che corrono tra il giudizio penale e quello di prevenzione, esauriente e costante appare la produzione della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, con riferimento al livello di autonomia del secondo rispetto al primo (5). Ma un ulteriore approfondimento della problematica afferente l'accertamento del “momento” associativo nell'ambito dei due procedimenti pare necessario perché, se copiosa e chiarificatrice risulta la predetta elaborazione giurisprudenziale (specie di legittimità) sul tema della incidenza (e della “rivedibilità” del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale – ed eventualmente ritenuto insufficiente o addirittura irrilevante ai fini di una pronuncia di condanna – quanto alla legittima possibilità di ritenere il soggetto comunque e pur sempre “indiziato di appartenenza a consorceria mafiosa” nel procedimento di prevenzione, poco o nulla è dato rinvenire in punto di analisi tanto dei rapporti tra le pronunce dibattimentali in tema di reato associativo e l'accertamento della sussistenza della consorceria di tipo mafioso in seno al procedimento di prevenzione, quanto del tipo e del grado di prova richiesto in quest'ultimo, nulla di particolarmente cogente (e di particolarmente chiaro) disponendo, in proposito, l'art. 1 della legge La Torre, che limita i suoi riferimenti espliciti alla – diversa – vicenda della *appartenenza* del singolo, presunto associato per specificare – e graduare – la intensità probatoria ritenuta necessaria ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione al medesimo, e collocarla – non immotivatamente – sul limitare della soglia dell'indizio (pur senza ulteriore specificazione, al riguardo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo).

Va innanzitutto precisato che l'accertamento della esistenza di una struttura associativa di tipo criminale, oltre che in rapporto di strumentalità prodromica e necessaria rispetto a quello dell'esame del coacervo indiziario relativo al singolo proposto al fine di irrogazione di una misura patrimoniale, meriti considerazione, sul piano tecnico-giuridico, sotto il profilo, si ripete, del tipo e del grado della prova richiesta per esso, oltreché dei rapporti con l'eventuale giudizio dibattimentale, pur nell'apparente silenzio della legge, il cui dettato si presta a soluzioni ermeneutiche quantomeno controverse. La dizione letterale dell'articolo 1 della legge 575/65, come detto (6), appare talmente (volutamente?) generica, sul punto, da consentire ingresso ad interpretazioni talvolta sostanzialiste, talora “sbrigative”: da quella che vorrebbe anche l'indagine sulla esistenza della struttura mafiosa ancorata esclusivamente al terreno degli indizi – atteso il successivo, esplicito richiamo a tale categoria probatoria –, a quella che, addirittura, superando a piè pari l'incomodo, ritiene non necessario – dacché non esplicitamente richiesto – un qualsivoglia accertamento sulla associazione, concentrando energie ed attenzione esclusivamente sugli indizi *ad personam*. (Non può, in proposito, dimenticarsi, peraltro, che un possibile appiglio normativo a tale ultima tesi parrebbe offrire proprio la dizione letterale dell'art. 1, laddove la locuzione “alla mafia, alla camorra, o altre associazioni localmente denominate” parrebbe indicare, come *a priori* già accertato in sede legislativa, la esistenza di tali strutture criminali sul territorio, svincolando il giudice dall'onere di qualsiasi ulteriore indagine sul punto).

È convincimento di chi scrive che il nodo ermeneutico non possa che sciogliersi nel senso – certamente più garantista per il soggetto sottoposto al procedimento – della necessità di raggiungere un grado di *probatio plena* sul tema della esistenza di una “associazione di tipo mafioso, camorristico, o comunque localmente denominata” cui fa riferimento l'art. 1 della legge 575/65 come modificato dall'art. 13 della 646/82. E ciò perché la esistenza di una associazione per delinquere così caratterizzata è presupposto essenziale per procedere alla valutazione della personalità (e della pericolosità) del proposto – non troppo diversamente da quanto accade, ad esempio, per il delitto di ricettazione, bisognevole della prova certa del suo reato presupposto –.La

manca, o la semplice incertezza probatoria, nell'uno come nell'altro caso, su tale esistenza si manifesterà come ostativa a qualunque, ulteriore passo verso l'accertamento di responsabilità penali non meno che di pericolosità sociali o di illecite acquisizioni patrimoniali: poiché è del tutto evidente che, inesistente (sul piano della verità processuale) una struttura associativa che possa definirsi mafiosa, nessuno potrà legittimamente qualificarsi "indiziato" di appartenenza alla medesima (7).

Tanto premesso, non pare un fuor d'opera un ulteriore approfondimento della questione probatoria così, posta, perché, d'altro canto, troppo semplicistico (e sicuramente superficiale) apparirebbe quel giudice della prevenzione giuridicamente – e prima ancora culturalmente – incline ad un supino adeguamento alla pronuncia del magistrato penale chiamato a giudicare in un procedimento *ex art. 416-bis c.p.*. E ciò perché, mentre il giudizio dibattimentale è funzionale all'accertamento della esistenza di *ben individuati ed identificati soggetti* che compongano una ben precisa associazione, e che debbano essere *ritenuti penalmente e singolarmente responsabili del delitto di cui all'art. 416-bis c.p.*, il procedimento di prevenzione dovrà accertare la esistenza di *una (qualsivoglia) associazione mafiosa, operante "hic et nunc"*, e cioè a dire *in un preciso momento storico, e su un determinato territorio*, (e che eserciti, naturalmente, la sua influenza secondo ben noti modelli operativi, eventualmente contrapponendosi, col negarle legittimazione sul piano criminale, ad altra consorteria mafiosa, parimenti operante secondo gli schemi delinquenziali delineati dall'art. 416-bis del codice penale). In altri termini: il processo penale non è alla ricerca (e non giudica) della "associazione" intesa, secondo l'accezione del *Gierke* (pur se in campo civilistico) come autonoma realtà giuridica diversa da quella delle persone fisiche associate, autonomo centro di imputazione di conseguenze giuridicamente rilevanti; ma persegue il singolo associato, il singolo imputato, la sua personale, individuale, certa responsabilità penale. Il procedimento di prevenzione mira (e limita la sua indagine) alla *prova* della esistenza di *una* (qual che sia) *struttura associativa* di tipo mafioso. Ed è per questo che l'esito finale del giudizio penale, il tipo di formula prescelta nella eventuale pronuncia assolutoria, foss'anche quella "perché il fatto non sussiste", quand'anche *ex art. 530 comma c.p.*, non si porrà mai come assolutamente vincolante per l'attento giudice della prevenzione, non dimentico che quella formula, rettamente intesa, null'altro esprime se non il giudizio sulla inesistenza della associazione mafiosa composta da Tizio, Caio, Sempronio (e quant'altri), imputati del delitto di cui all'art. 416-bis: ma non anche la pronuncia della *inesistenza tout court* di una consorteria criminale comunque composta (o, se si vuole, a "composizione indifferenziata"), ed alla quale possano (ovemai essa fosse ritenuta *aliunde* esistente) in via di ipotesi *indiziaria*, appartenere *anche* gli stessi Tizio, Caio, Sempronio, ciò che pare legittima materia di accertamento in seno al procedimento *ex lege 575/65* (8).

Solo la chiara distinzione *tipologica* tra i due momenti probatori – attese l'identità di *grado* richiesta – consentirà, dunque, di evitare l'equivoco di confondere la *prova penale della responsabilità individuale di ciascun imputato in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.* con la prova richiesta al giudice della prevenzione della *esistenza di una (qualsiasi) consorteria di stampo mafioso operante su di un individuato territorio, in un altrettanto individuato periodo di tempo*.

Tale prova sarà, così, desumibile attraverso l'acquisizione al procedimento di una serie di atti e documenti (rapporti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza; accertamenti patrimoniali; indagini sul territorio, sulle caratteristiche peculiari degli appartamenti e delle autovetture e dei sistemi di protezione per essi adottate dai soggetti possessori; vicende omicidiarie realizzate con modalità tipicamente mafiose, eliminazione di appartenenti a clan rivali, episodi estorsivi chiaramente collegabili ad una struttura criminale e non occasionali manifestazioni di gangsterismo metropolitano, fatti di droga anch'essi collegati ad organizzazioni capillari nel reperimento, nell'approvvigionamento e nella collocazione del prodotto; vicende di contrabbando o di gioco clandestino – lotto e totocalcio – su larga scala, con evidente dispiego di mezzi, strutture, investimenti per far fronte alle scommesse; appalti pubblici chiaramente pilotati *contra legem* in favore di determinate strutture imprenditoriali; compagini aziendali progressivamente inquinate da presenze prive di una qualsivoglia professionalità, che si impongano fino ad acquisire il totale

controllo di esse a fini di riciclaggio) il cui contenuto inequivocamente deponga per la esistenza di una struttura criminale organizzata sul territorio secondo metodologie, comportamenti, modelli mafiosi (9).

Condivise tali premesse, l'ipotesi, possibile iato tra pronuncia dibattimentale e di prevenzione *in parte qua* non dovrà allarmare oltremisura, avendo solo apparentemente i due accertamenti ad oggetto aree probatorie completamente sovrapponibili, cerchi concentrici di medesimo diametro. Perché, a tacer d'altro, il giudice della prevenzione disporrà, nella stragrande maggioranza dei casi, di materiale – spesso copioso, non raramente di inequivoca significazione se analizzato con cura e criterio –, acquisito *aliunde*, di diverso e maggior spessore rispetto a quanto ebbe ad essere versato nel processo penale. Così che la sentenza assolutoria pronunciata all'esito di quest'ultimo (per la quale Tizio, Caio, Sempronio e quant'altri ebbero a venir riconosciuti non responsabili del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso) non potrà rivestire efficacia preclusiva assoluta alla possibile predicabilità, nel giudizio di prevenzione, della esistenza di UNA associazione per delinquere del medesimo stampo che operi sul territorio e nel periodo storico individuato e contestato nella imputazione penale. Raggiunta la PROVA della esistenza di essa, nulla impedirà poi, si ripete, secondo i criteri di ermeneutica probatoria questa volta chiaramente indicati dal legislatore, di ritenere gli stessi Tizio, Caio, Sempronio INDIZIATI di appartenenza a consorteria di stampo mafioso, secondo il dettato dell'art. 1 della legge 575/65, sulla base di materiale eventualmente non valorizzato (o poco o punto considerato) in sede dibattimentale (o, comunque, non solo su quello), destinando così i medesimi, del tutto legittimamente, ad una ablazione prima provvisoria e poi definitiva delle disponibilità patrimoniali che si riterranno eventualmente frutto o reimpiego di capitali illeciti (10).

Sul concetto di “appartenenza” ad associazione di tipo mafioso, pare poi che esso non possa che indicare, quali (soli) possibili livelli relazionali con il sodalizio criminoso, le categorie indicate dall'art. 416-*bis* del codice penale: “appartenenza” sarà, dunque, “partecipazione, promozione, direzione, organizzazione” del soggetto-proposto alla (della) struttura criminale.

In conclusione, proprio il rigore e la serietà dell'accertamento, nei due momenti qualificanti il procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione (la PROVA dell'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso; gli INDIZI – e non i sospetti, le congetture e quant'altro – di appartenenza del proposto alla medesima) conferiscono significato e positive valenze alle sicuramente utili, spesso ammirevoli esercitazioni teorico-speculative sulla ricerca “del terreno applicativo” della prevenzione, e se esso debba o meno ritenersi “anticipato” rispetto a quello proprio del processo penale. Il giudice che, nel rispetto dei garantistici criteri di ricerca (sempre faticosa, sovente disagiata, a volte “scomoda”) del materiale probatorio nei sensi dianzi indicati dia conto della esistenza, certa sul piano della prova, di una consorteria di stampo mafioso, e della probabilità, concreta sul piano degli indizi, (intesi come coacervo di fatti, oggettivamente valutabili e sempre controllabili, idonei a suffragare un giudizio di attuale – e non solo trascorsa o potenziale – appartenenza all'associazione, con ciò escludendosi la rilevanza, in via esclusiva, di generici rapporti di coinvolgimento, di tipo saltuariamente solidaristico, sicuramente degni di rilievo in una analisi di tipo storico, politico, sociologico del fenomeno mafioso, molto meno in un procedimento assistito da innegabili garanzie giurisdizionali) che il soggetto proposto dal Questore o dal Procuratore della Repubblica sia inserito nella medesima è giudice volto al puntuale e rigoroso riguardo verso il dettato normativo letto nella sua dimensione più attenta al rispetto dei diritti di difesa del singolo non meno che a quelli della difesa tecnica. Egli avrà, forse, poco tempo (non certo poca poca voglia) per speculazioni teoriche di confine, che ricerchino i “terreni della prevenzione e della repressione”; ancor meno ne avrà per confutare affermazioni, care a non pochi tra i più sensibili studiosi della materia (ma, ahimè, anche a qualche non disinteressato pseudo-garantista), che vogliono la materia della prevenzione antimafia aperta al più subdolo ingresso della “cultura del sospetto” e non, invece, corredata di rigorose garanzie giurisdizionali e nella quale, come e più che nel processo penale, il giudice è chiamato a confrontarsi con esigenze di rispetto di un rigoroso garantismo che lo renda immune da pericolose suggestioni, sempre possibili attesa la “scivolosità” della materia. È questa, d'altronde, la strada maestra tante volte indicata dalla stessa Corte Costituzionale chiamata a

decidere (sempre in positivo) sulla compatibilità di quell'intero impianto normativo con i principi garantisti e libertari, oltreché della nostra Carta fondamentale, della nostra cultura e della nostra tradizione penalistica (11).

3. La valutazione del materiale probatorio nel procedimento di prevenzione.

Tema diverso, se pur analogo, da quello sinora esplorato, è poi quello dei rapporti tra il giudizio penale e quello di prevenzione in relazione a *singole fattispecie criminose* (omicidi, estorsioni, spaccio di stupefacenti, riciclaggio, lotto e totocalcio clandestino, usura) dalla cui sussistenza possano trarsi elementi utili di valutazione circa la predicabilità della qualifica di indiziato di mafia per un soggetto nei confronti del quale il giudice procedente si appresti a pronunciare un provvedimento interinale di sequestro. Risolto il problema della apparente equiparazione, sul piano formale, della fattispecie di reato delineata all'art. 416-bis c.p. con quella di prevenzione, voluta dal legislatore con la introduzione della novella dell'82, non scompare, difatti, la necessità di formulare corretti criteri ermeneutici quanto alla relazione intercorrente tra pronuncia del giudice penale, in punto di affermazione o negazione della esistenza di *un determinato fatto-reato* oggetto dell'accertamento nell'ambito di quel processo, e potestà (tecnicamente intesa, come potere-dovere) del giudice della prevenzione di ricostruire storicamente, sul piano tanto genetico quanto funzionale, *quel medesimo fatto storico* per giungere, se del caso, a diverso convincimento ed a diversa configurazione, ove emerga la ipotesi:

1) Che rispetto al giudizio penale, risulti agli atti del giudice della prevenzione un materiale probatorio di portata più ampia, *in parte qua* esso non risulti conosciuto o conoscibile dal giudice del procedimento penale, e purtuttavia possibile causa efficiente della formulazione di un giudizio che, rispetto all'esito di quest'ultimo, risulti affatto divergente;

2) Che dagli atti del procedimento penale – che il giudice della prevenzione avrà cura rigorosa di acquisire *in toto* al procedimento in corso dinanzi a lui – emerga la eventuale lacunosità della indagine o della analisi che ebbero a condurre alla affermazione, o alla negazione, della esistenza di quel fatto-reato. In tal caso, l'eventuale, diverso convincimento sarà evidentemente subordinato, quanto alla sua corretta, legittima predicabilità *incidenter tantum* nel giudizio di prevenzione, al rigoroso – e non eludibile – onere di una compiuta ed esauriente motivazione. Tali considerazioni paion lecite, *da un canto*, perché la – eventuale – rivalutazione del materiale del procedimento penale consente, in sede di prevenzione, come unica possibilità giuridicamente accettabile, la affermazione della esistenza (o inesistenza), si ripete, di un FATTO STORICO – in distonia con quanto ritenuto in sede dibattimentale – ma non, evidentemente, la riferibilità di esso, a titolo di reato, all'imputato-proposto, quale sorta di metacondanna (in altri termini: il giudice della prevenzione potrà affermare, in difformità rispetto all'accertamento penale, che il proposto *ha compiuto un determinato fatto*, storicamente accertato, ma non anche che egli, in qualità di imputato di quel processo, *si sia reso responsabile di un certo reato*, né, tantomeno, pronunciarne condanna, *in locum et ius* del giudice penale!); *dall'altro*, perché (ben lungi da un apodittico quanto superfluo richiamo a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte sul tema della assoluta autonomia del giudice della prevenzione) (12) quel che si vuole sostenere e sottolineare in questa sede è la esistenza di una assoluta autonomia di giudizio non solo nella valutazione, in termini di valenza probatoria, dei fatti *già ritenuti oggettivamente accertati* nel giudizio penale, ma anche nella predicabilità come accaduti di quelli che *tali non furono ritenuti in quella sede*, dei quali, cioè, fu messa in dubbio ovvero esclusa la loro storica verifica, ovvero si ebbe a compiere una non condivisibile lettura all'interno della più complessa architettura probatoria di quel procedimento, quand'anche concluso con pronuncia irrevocabile.

A siffatte conclusioni par lecito approdare all'esito di una attenta e puntuale esegesi, sul piano storico e, poi, sul piano logico, della normativa emanata dal legislatore a far data dal 1990. Non va, difatti, dimenticato che l'articolo 9, comma terzo della legge 19 marzo 1990 n. 55 testualmente

sanciva l'obbligo, per il giudice procedente per l'applicazione di una misura di prevenzione "antimafia", di *sospensione del procedimento* qualora fosse "iniziato un procedimento penale, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione" (la devastante portata dilatoria di tale norma non sfuggì, a suo tempo, ai più attenti interpreti) nonché, all'esito, la conseguenza che "la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'*accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale*. A tale – invero non felicissima – disposizione ebbe poi a succedere quella di cui all'art. 23 della legge 12 luglio 1991 n. 203, che statuiva, *sic et simpliciter*, la radicale abrogazione dell'articolo 9sopraindicato.

Tale evoluzione storica della legislazione riguardante i rapporti tra i due giudizi, penale e di prevenzione, obbliga l'attento esegeta alla ricostruzione rigorosa di una *voluntas legis* temporalmente scandita da due precisi e ben diversi momenti storici sul piano della autentica determinazione dello Stato a contrastare efficacemente il fenomeno mafioso).Così che, mentre il legislatore del '90 aveva scelto, in qualche modo, di vincolare comunque il giudice della prevenzione ad una sorta di "pregiudiziale" penale solo apparentemente facoltativa (e, conseguentemente, all'estenuante attesa dei tempi, a volte biblici, dei tre gradi di giudizio ordinario, in aperto contrasto con tutti i criteri di celerità e snellezza procedurale, oltreché di attualità di intervento, della legge La Torre), quello del '92, con repentino ed assoluto *revirement*, compie una opzione – di tipo politico forse ancor prima che giuridico – affatto diversa, cancellando irreversibilmente quel vincolo.E non lasciando, conseguentemente, spazio alcuno a dubbi o illusioni circa la ritrovata, assoluta ed addirittura rinvigorita autonomia del giudizio di prevenzione, come si diceva poc'anzi, *non soltanto* con riferimento alla libertà di valutare, sul piano indiziario, in modo e tempi diversi, i medesimi fatti, oggettivamente accertati come esistenti, attesa la diversa "intensità" probatoria richiesta nei due procedimenti, *quand'anche, ormai*, sul punto della predicabilità della stessa esistenza di fatti storici e di configurabilità dei medesimi difformemente da quanto ritenuto in seno al processo penale.

Si pensi, a titolo di esempio, ad una sentenza assolutoria passata in giudicato che abbia escluso i verificarsi di un fatto estorsivo ed all'emergere, successivamente ad essa, di elementi che consentano, all'esito di un rigoroso procedimento di *adprobatio*, di ritenere storicamente verificato in modo certo quel fatto. Giuridicamente improponibile la ipotesi di un giudizio di revisione, possibile solo in caso di condanna, a voler negare fondamento alla tesi sinora sviluppata non resterebbe che concludere per l'esistenza di un vincolo assoluto che vincoli irrimediabilmente il giudice della prevenzione all'accertamento penale irrevocabile: al contrario, egli dovrà, evidentemente, ritenersi libero di compiere una nuova e diversa valutazione che, non comportando – non pare inopportuno ripeterlo – alcuna "*ri-scrittura*" della sentenza dibattimentale in punto di affermazione della responsabilità penale, consentirà, ciononostante, una *ri-valutazione* del fatto storico così inequivocabilmente accertato e, pertanto, collocato, del tutto legittimamente, nel più articolato e complesso giudizio sulla pericolosità "qualificata" del proposto al fine di irrogare al medesimo una misura patrimoniale.

4. Il problema degli indizi nel procedimento di prevenzione.

Qualche riflessione pare ancora opportuna sul tema della quantità e qualità del materiale indiziario richiesto al giudice della prevenzione per procedere alla applicazione di una misura, personale e patrimoniale, nei confronti del soggetto-proposto, rispetto al tipo ed al grado di "prova indiziaria" richiesto, per contro, nell'ambito del processo penale (13).

Se, in seno a quest'ultimo, soccorre la regola ermeneutica, ormai codificata all'art. 192 del codice di rito che qualifica, definitivamente ed esaustivamente, il concetto di prova indiziaria attraverso una selezione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche degli elementi di fatto ritenuti indizianti, identificandole nella PLURALITÀ, nella PRECISIONE, nella CONCORDANZA ed

infine nella GRAVITÀ, nulla è detto, in proposito, nel corpo della intera normativa in materia di prevenzione: il giudice chiamato ad applicarla dispone, come strumento esplorativo in seno al già non agevole terreno indiziario, della anodina disposizione dell'art. 1 della 575/65: la legge si applica "agli indiziati di mafia".

E si pone, così, all'interprete non superficiale quel problema, quantitativo e qualitativo, che il legislatore dell'89 sembra finalmente aver risolto in sede penale, fornendo, al tempo stesso, e del tutto inconsapevolmente, un – sia pur modesto – contributo al giudice della prevenzione: quel risultato del procedimento logico della *adprobatio* che va sotto il nome di prova indiziaria, e che nasce dalla *concordanza* di una *pluralità* di fatti storicamente accertati aventi ciascuno valenza indiziante (ciascuno essendo, cioè, secondo il libero convincimento del giudice, *index* rispetto al fatto da provare, attraverso un procedimento sillogistico di tipo logico o scientifico), ognuno dei quali caratterizzato per *gravità* e per *precisione*, va ritenuto certamente un *maius* rispetto al *quantum adprobandum* richiesto nel procedimento di prevenzione. Quest'ultimo, difatti, esclude, per sua natura, la necessità di attingere il vertice del procedimento probatorio, costituito, appunto, dal raggiungimento della prova piena della responsabilità (prova piena dovendosi ritenere, per la più attenta dottrina, anche la cosiddetta prova indiziaria) (14), e si limita, invece, a richiedere all'interprete esclusivamente il raggiungimento di un accettabile grado di PROBABILITÀ sul tema dell'appartenenza del soggetto alla consorceria mafiosa, premessa indispensabile per pronunce di sequestro e confisca di beni e patrimoni illeciti.

Così residuano essenzialmente due interrogativi, uno di quantità, uno di qualità, cui il giudice della prevenzione è chiamato a rispondere: quello relativo alla sufficienza del c.d. "indizio solitario" – si pensi alla chiamata di correo intrinsecamente attendibile ma non riscontrata –; quello della individuazione delle caratteristiche (tra quelle indicate dall'art. 192) necessarie e sufficienti dei fatti indizianti per potere correttamente procedere all'applicazione della misura di prevenzione.

Sul primo punto è opinione di chi scrive che la risposta non possa che essere negativa (15); e la conclusione sembra non priva di indirette conferme normative, tratte dalla disciplina degli indizi richiesti, in tema di misure patrimoniali, per procedere al sequestro dei beni ritenuti "frutto o reimpiego di capitali illeciti": non equivoca pare, difatti, la indicazione fornita dall'art. 2-ter della legge 575/65, che parla di "sufficienti indizi" da porre a base di tale provvedimento interinale, operando, dunque, una opzione chiaramente pluralistica sul tema dell'accertamento che deve svolgere il giudice in punto di fatto.

Sul secondo punto, pur se una prima, superficiale analisi indurrebbe a ritenere che, in presenza di indizi precisi e gravi, il compito del giudice della prevenzione può dirsi concluso a prescindere e nonostante la non concordanza del materiale acquisito al processo, una più attenta riflessione non può che condurre a diversa soluzione. E così, premesso che sulla PRECISIONE degli indizi, quanto alla necessità che essa incontrovertibilmente sussista, a nessuno par lecito dubitare, (poiché su vicende incerte quanto alla loro storica verifica non è lecito fondare una prognosi, a sua volta probabilistica, di pericolosità, introducendo così una inaccettabile sorta di "doppio grado di probabilità" nel giudizio) ciò che, nondimeno, appare indispensabile è proprio la CONCORDANZA indiziaria, se al procedimento di prevenzione si vuol conferire quelle necessarie caratteristiche di garantismo che – sole – ne consentono la cittadinanza nel nostro sistema normativo. Nessuno potrà, difatti, vedersi infliggere sanzioni gravemente limitative della libertà personale ed ablativa di tutto o parte del proprio patrimonio se non in presenza di un chiaro ed univoco quadro indiziario: che se questo si appanna, se fatti e circostanze di segno e di valenza opposti a quello accusatorio ne offuscano nitore e coerenza, ogni buon giudice non potrà che sentirsi obbligato al rigetto della proposta che esamina (e che ha, il più delle volte, personalmente istruito con indagini aggiuntive).

È, dunque, il requisito della GRAVITÀ dell'indizio che, a giudizio di chi scrive, e come qualsiasi media esperienza concreta in fatti di prevenzione insegna, può mancare nel procedimento di cui all'art. 1 e ss. della legge 575/65. E ciò va detto non tanto per realizzare, pur nel silenzio della legge, una sorta di artificiosa simmetria con quanto richiesto in tema di indizi sul piano patrimoniale (se è vero, come è vero, che i due piani appaiono idealmente, prima ancora che giuridicamente, tra

loro affatto eterogenei), quanto perché nella realtà e nel fisiologico svolgimento del procedimento di prevenzione assumono sicura valenza e significazione fatti che neanche a fatica potrebbero qualificarsi in termini di gravità indiziaria: non sono tali, difatti, la frequentazione con soggetti pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione, non la mancanza di stabile lavoro in relazione al tenore di vita, non l'improvviso, anche se non esagerato arricchimento, non le relazioni parentali (sulle quali ultime pure la giurisprudenza ha fissato la propria attenzione, riconoscendo ad esse valore indiziante, a condizione che lo stesso si coniugasse con altre significative circostanze di fatto) (16).

Ed allora sembra lecito concludere che il termine "indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa" voluto dal legislatore, consapevolmente o meno, a guisa di contenitore privo di ulteriori caratterizzazioni, va senz'altro interpretato nel senso sinora indicato della necessità della esistenza, nelle tavole processuali, di precisione e convergenza di indizi plurimi, anche se non gravi: soltanto questa ipotesi di quadro probatorio consentirà una serena e legittima applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca ai soggetti "indicati nell'art. 1 della presente legge" così come testualmente richiesto dall'art. 2-bis della 575/65.

5. Il sequestro e la confisca antimafia e l'incostituzionalità dell'art. 12-quinquies D.L. 306/92.

Si è già avuto modo di notare in premessa (17) come, da tempi ormai non recenti, e con motivazioni sempre meno trascurabili, un coro polifono si sia levato e continui a levarsi (18) per osservare, di volta in volta, che le misure di prevenzione antimafia si rivelano sempre più inutili ed inefficaci, se non controproducenti, nella lotta alla criminalità organizzata; che esse presuppongono e contengono una inevitabile "contraddizione della dimensione garantista della funzione giudiziaria" (19); che esse si pongono al limite estremo del nostro dettato costituzionale (quando addirittura non lo travalicano) (20); che l'interprete deve porre la massima attenzione al rispetto di tutte le possibili garanzie della difesa del proposto e dei terzi, sul piano tanto personale quanto patrimoniale (21); che esse, in origine, costituiscono una sorta di compromesso per non affrontare sul piano della repressione penale il problema dell'associazionismo in forma mafiosa, camorristica o simile, da parte del legislatore (22); che la categoria degli "indiziati di appartenenza" a consorterie mafiose è creazione surrettizia e confliggente con la esigenza di tassatività della normativa penale, pericoloso "vulnus", quantomeno potenziale, ai più alti principi in tema di libertà personale (23); che non disagevole era immaginare la funzione essenzialmente di propaganda e di facciata della normativa speciale di cui alla legge 646/82 (24); che si trattava, infine, di una vera e propria (e grave) strumentalizzazione del diritto penale (25); che la fattispecie preventiva rischiava di degradare in "fattispecie di sospetto di reato" in sostanziale violazione dei principi, costituzionali e non, posti a presidio dell'intervento repressivo penale (26). Che "il sottosistema delle odierne misure di prevenzione contro mafia e camorra vede del tutto assente ogni spunto solidaristico, volto al recupero ed all'integrazione sociale del soggetto" (27); e che esse "si configurano come un meccanismo di controllo sociale schiettamente repressivo, in cui di *preventivo* c'è soltanto il dato della *incapacitazione* del colpito rispetto ad alcune attività, che è cosa più contigua alla categoria delle pene che non all'universo della prevenzione in senso proprio" (28).

Dinanzi ad un così vasto ed articolato orizzonte di critiche e dissensi l'interprete – specie quello chiamato quotidianamente ad applicare la normativa in parola – non può evitare, sulle prime, una latente sensazione di scoraggiamento (29). Ciononostante, non pare un inutile dispendio di energia intellettuale provare a riflettere sull'attuale, reale efficacia di tale strumento normativo di contrasto alla criminalità mafiosa, (30) sulla sua "utilità", in termini di ritorni, anche economici, per lo Stato, sulla opportunità, infine, che tale normativa continui ad avere cittadinanza così com'è, oggi, nel sistema del nostro *corpus iuris* penale, ovvero che, della stessa, si avvii un complessivo ripensamento, di tipo anche culturale, per giungere ad una sua radicale revisione se non addirittura alla sua eliminazione *tout court* (31).

Restringendo ora il campo della riflessione ai soli aspetti patrimoniali della legislazione di prevenzione antimafia, di sicura attualità appare il tentativo di una analisi del tema probatorio con riguardo ai provvedimenti di sequestro e confisca così come disciplinati dall'art. 2-ter l. 575/65, poiché questo è risultato oggetto di una (preoccupante) modifica per effetto della novella di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1993 n. 256. Analisi resa ancor più necessaria, oggi, alla luce dei principi di diritto enunciati, di recente, dalla Corte Costituzionale che, il 17 febbraio 1994, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 12-*quinqüies* secondo comma del D.L. 306/1992 "per violazione del principio di presunzione di non colpevolezza" (32).

L'analisi non può che prendere le mosse da un breve *excursus* sui più significativi orientamenti che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, nel corso degli anni, sul tema dei rapporti tra le esigenze probatorie del sequestro antimafia e quelle della confisca ad esso, eventualmente, susseguente, avendo inizialmente come riferimento il vecchio dettato normativo, già irto di non pochi ostacoli sul piano della compatibilità costituzionale dell'intero impianto previsto dalla normativa dell'82. È noto come la più rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, almeno a far data dal 1985, abbia sovente operato una chiara distinzione tra gli indizi "personali" di appartenenza a consorteria mafiosa ed i cosiddetti indizi "reali" afferenti i beni oggetto di richiesta di misura di prevenzione di carattere patrimoniale (33).

In dottrina si è posto l'accento, soprattutto, sulla insussistenza di un vero e proprio onere della prova "inverso", attesi "i principi-cardine del nostro ordinamento, giacché... una presunzione di illegittima provenienza dei beni sarebbe in contrasto con irrinunciabili principi del dettato costituzionale" (34). E, nei casi in cui "la pericolosità del soggetto e quella del patrimonio finiscano per coincidere o, quantomeno, per trovarsi su piani strettamente collegati, ciò non esime il giudice dal dare conto, nella motivazione, della specifica valenza dell'indizio reale, volto a far emergere la intrinseca pericolosità del bene" (35).

Nel solco di tale corrente di pensiero, improntata al più rigoroso garantismo – peraltro indispensabile *in subiecta materia*, attesane la fluidità, l'asperità interpretativa, la pericolosa, potenziale versatilità ad enunciazioni non sempre sorrette da solide basi indiziarie, la facile suggestione dell'ottenimento di un risultato attraverso "scorciatoie" processuali di ingannevole fascinazione per il non sufficientemente provveduto interprete – si è evidenziato, con preoccupazione, come non sia da escludere, addirittura, la possibilità di irrogare, sulla base dei medesimi elementi indizianti, sia una misura personale che patrimoniale (36).

Dottrina e giurisprudenza prevalente, dunque, sotto il vigore della vecchia formulazione dell'art. 2-ter, apparivano saldamente attestate su di una posizione di intransigente regolazione del carico probatorio sul tema della natura illecita del bene e della giustificazione della sua provenienza, ritenendo che il giudice della prevenzione, nel passare dal sequestro alla confisca, non avesse più da "accontentarsi" dei "semplici" indizi legittimanti il sequestro; avrebbe, per contro, l'obbligo di dimostrare, con argomenti del tutto esaurienti sul piano della prova, la natura illecita dei beni in contestazione (37). Ritenendo, in alcuni casi, addirittura di poter trarre spunto per fondare tale posizione teorica dall'insegnamento dei giudici della Consulta sui principi generali in tema di onere della prova esplicitati a proposito dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 707 e 708 c.p. (38).

Del tutto minoritaria appariva, invece, l'idea di chi sosteneva che fossero da ritenersi sufficienti, ai fini del corretto compimento dell'*iter* probatorio, la *esistenza* di indizi al momento del sequestro e la *permanenza* dei medesimi al momento della confisca (39), senza, peraltro, approfondire il problema sotto il profilo della valenza e della significazione del dettato legislativo riguardante il momento della c.d. "prova della legittima provenienza dei beni", da fornire in sede di udienza camerale.

Ora, il momento concettuale della fissazione dei criteri metodologici da seguire in tema di valutazione della situazione patrimoniale del proposto, sì come essa emerge dalle tavole del singolo procedimento, non può, a giudizio di chi scrive, che prendere legittimamente le mosse da un

rigoroso riferimento al dato normativo (che risulta pur sempre il punto di partenza più fecondo per il successivo sviluppo di qualsivoglia analisi ermeneutica, che è quanto consente una doverosa tutela delle posizioni soggettive che sia improntata al più rigoroso garantismo, ma anche ciò che permette, per converso, di far giustizia di un – poco convincente – pseudo-garantismo che altro non si è rivelato, in alcune vicende processuali, se non raffinatissimo veicolo verso l'impunità “economica” mafiosa). E così, sempre facendo, per il momento, riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 2-ter legge 575/65, ed esplorandone le possibilità ermeneutiche che esso consentiva prima della novella del '93, va, innanzitutto, fatta giustizia di tutte quelle affermazioni di scandalizzate vestali, che pure sono state di volta in volta adombrate, in dottrina ed in giurisprudenza, anche se in modo non sempre esplicito, in relazione al problema della – supposta – inversione dell'onere della prova che la legislazione antimafia prevederebbe a carico del proposto. Ma il legislatore dell'82, nel concepire e realizzare gli istituti del sequestro e della confisca, ha esplicitamente ovvero implicitamente pensato di introdurre tale principio, pur di ottenere il risultato di acquisire alle casse dello Stato patrimoni di origine mafiosa: se così fosse, la indiscutibile nobiltà dell'intento non avrebbe, mai e comunque, potuto giustificare un così grave ed intollerabile *vulnus* ai principi, prima ancora che del chiaro dettato costituzionale, della nostra stessa tradizione e civiltà giuridica (40). Vera è, invece, la proposizione contraria, poiché, a differenza di quanto sancito in tema di misure personali, per le misure patrimoniali si volle esplicitare una chiara indicazione, in termini qualitativi e quantitativi, del materiale indiziario ritenuto indispensabile ai fini dell'emanando sequestro (il provvedimento interinale, difatti, non andava adottato se non sulla base di SUFFICIENTI INDIZI). Si ebbe, dunque, ad escludere tanto la valenza del cosiddetto “indizio solitario”, quanto quella di qualsivoglia elemento indiziante, ove non ritenuto quantomeno “sufficiente” (in seguito si tornerà, *funditus*, sul problema della precisione e della convergenza indiziaria come requisiti necessari per la emanazione del provvedimento) onde ritenere legittimamente pronunciato il decreto di sequestro dei beni, per sua natura atto privo di contraddittorio ed interinale. Con ciò, implicitamente ma del tutto chiaramente, si indicava come necessaria la esigenza di identificare un *quantum maioris* per la declaratoria del successivo, eventuale provvedimento di confisca.

Ora, sostenere, a tal proposito, che esista un obbligo, giuridicamente sancito, di addivenire ad una vera e propria *probatio plena*, in relazione a ciascun singolo bene, quanto alla sua natura “di frutto o reimpiego di capitali illeciti” a carico esclusivo del giudice, (a prescindere dal cosiddetto “onere di allegazione” gravante sulla parte), appare operazione di (non necessaria) “cosmesi” ermeneutica, che non trova riscontro alcuno nella lettera della legge. Ben più corretta (e più aderente al dato normativo) appare, invece, una soluzione interpretativa che costruisca lo schema probatorio ipotizzato, e poi trasfuso limpidamente in norma dal legislatore, in tema di sequestro e confisca, come una vera e propria *Durchgangstatabestand*, e cioè a dire una fattispecie a formazione progressiva, che segua uno sviluppo dal piano genetico a quello funzionale, di tipo bipolare, che si componga, cioè, di una valenza *positiva* e di una, logicamente e cronologicamente susseguente, di tipo *negativo*: affinché si possa seguire correttamente l'*iter* probatorio che conduca dal sequestro alla confisca, sarà, dunque, necessario che il giudice accerti *in origine* la sussistenza di fatti indizianti “positivi” che consentano l'emissione del provvedimento di sequestro; (41) *successivamente*, in sede di udienza camerale, di fatti “negativi”, consistenti nella *assoluta mancanza*, ovvero nella *assoluta inverosimiglianza*, della *demonstratio* fornita dal proposto al fine di provare la liceità della acquisizione al suo patrimonio dei beni caduto in sequestro. È il momento di sintesi (di sintesi, si badi, non di semplice somma) di tali polarità dimostrative disomogenee che (all'esito di una rigorosa analisi di tutti gli ementi di fatto posti al vaglio dell'organo giudicante) consentirà una – del tutto legittima – pronuncia, definitivamente ablatoria, del bene: *sintesi* di una *sufficienza indiziaria* originaria e di una *inefficienza dimostrativa* successiva, *frutto* del libero convincimento del giudice (42). Non sembra lasciar spazio a diverse soluzioni ermeneutiche il testuale dettato della norma che recita: “Il tribunale dispone la confisca dei beni SEQUESTRATI” (momento dell'accertamento in positivo) “dei quali non sia stata DIMOSTRATA LA LEGITTIMA PROVENIENZA” (momento della verifica in negativo). Ed è del tutto evidente che il compito del

giudice, in caso di *demonstratio* offerta, comunque, dal proposto, sarà quello di valutare attentamente gli elementi di fatto da questi adottati, onde concludere, con rigorosa motivazione, per la loro efficacia o la inefficacia dimostrativa, coniugando tale operazione interpretativa e valutativa con le premesse indiziarie sottese al provvedimento di sequestro (43).

Non pare inutile osservare, ancora, come non vi siano impedimenti, per il giudice della prevenzione, (ma, si ripete, nulla obblighi il medesimo) nelle more dell'udienza camerale fissata per la pronuncia definitiva sui beni – attraverso indagini ed acquisizioni probatorie di qualsiasi genere, anche da lui disposte – ad accertare la esistenza di elementi di fatto ulteriori, a prendere cognizione di altre vicende, del pari storicamente accertate, e che il tutto assuma significazione aggiuntiva sul piano indiziaro “reale”. Ciò potrà ben trovare ingresso nella motivazione del provvedimento definitivo, se ritualmente e tempestivamente contestato al proposto, se, cioè, portato a conoscenza del medesimo – al più tardi – con la spedizione dell'avviso a comparire, affinché gli sia consentito l'intangibile esercizio di un completo diritto di difesa (44).

È tempo di tornare al tema accennato in premessa, e cioè di affrontare *ex professo* le problematiche nascenti dalla intervenuta attività novellistica del legislatore del '93 sul testo dell'art. 2-ter della legge 575/65. Si ricorderà, difatti, di come essa tenga luogo di una ben differente dizione normativa, poiché *il testo precedente* prevedeva la possibilità del sequestro, sulla base di sufficienti indizi, (quali la notevole discrepanza tra il tenore di vita ed i redditi lecitamente prodotti, apparenti o dichiarati, fattispecie indicata a titolo *meramente esemplificativo*) di quei beni che si avesse motivo di ritenere frutto o reimpiego di attività illecite, mentre *il testo novellato* testualmente dispone che “il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente *quando*, il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta *ovvero quando* sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.

Ma, prima di affrontare il tema dei rapporti tra vecchio e nuovo disposto normativo, una considerazione di carattere più generale sia consentita, con riguardo alla filosofia di fondo che pare ispirare, nell'82 come nel '93, il legislatore della prevenzione. È ormai sempre più evidente la inadeguatezza storica del criterio-cardine – ormai fortemente riduttivo rispetto agli obbiettivi che si dice voler perseguire – della confiscabilità dei beni mafiosi in quanto “frutto o reimpiego di capitali illeciti”. Chè una interpretazione rigorosa della norma par rendere ormai inevitabile la “inattaccabilità” di una serie indeterminata di vicende riguardanti le organizzazioni criminali nel loro momento “dinamico” di accumulo e gestione della ricchezza, obbligando il giudice a seguire, invece, quella che sembra una concezione di fondo, soprattutto culturale, della lotta alla criminalità sul piano economico-finanziario, pregna da sempre di una visione “statica” (e verrebbe da aggiungere “agricola”) dei patrimoni degli associati a consorterie mafiose. Così, mentre la iniziale arcaicità dei modelli dell'agire economico-criminale (45) si è via via convertita nell'apprestamento di sofisticatissimi strumenti di operatività e di intermediazione (finanziaria, imprenditoriale, bancaria) (46), il legislatore della prevenzione ha conservato – nonostante lo scomposto susseguirsi di interventi normativi anche recentissimi – quale archetipo di intervento sul patrimonio, quello, del tutto obsoleto, che disegna ancora i beni dei mafiosi come “direttamente o indirettamente” nella “disponibilità” di costoro, che lo acquisirebbero al patrimonio personale usando di capitali illeciti, magari attraverso lo schermo di (facilmente riconoscibili ed individuabili) prestanomi. È tale, insuperabile limite concettuale a determinare, nella concreta esperienza applicativa, risultati non soddisfacenti, sia nella qualità delle accumulazioni illegali da aggredire sia nelle modalità e nei ritmi delle acquisizioni degli elementi probatori nel corso delle indagini. Perché è del tutto evidente che, colpiti eventualmente gli acquisti immobiliari (o quelli mobiliari che seguano, dei primi, un analogo regime di pubblicità il giudice della prevenzione si troverà quasi disarmato di fronte a vicende di intrecci societari, a transazioni commerciali anche eventualmente transnazionali, a fenomeni di inquinamento occulto e “parallelo” di strutture economico-aziendali apparentemente lecite (e magari realmente tali al momento del loro sorgere), ad operazioni di finanziamento

bancario che consentano una brillante quanto inaccettabile elusione della normativa, almeno a stare alle ultime pronunce, “in *subiecta materia*” dalla Suprema Corte (47). Queste brevi riflessioni non stanno, ovviamente, a significare che lo strumento normativo delle misure di prevenzione patrimoniali debba avviarsi verso il prepensionamento, ma che, al contrario, esso va al più presto rivisto e rinvigorito sul piano normativo e, immediatamente dopo, concretamente attuativo, ed addirittura privilegiato, in molti casi, rispetto ad altri solo apparentemente più efficaci strumenti di intervento.

È veramente tempo di tornare ai (più modesti) problemi riguardanti la corretta interpretazione della novella del '93 che ha modificato l'art. 2-ter sul punto dei presupposti necessari al sequestro antimafia. E va osservato che essi paiono di non poco spessore, specie all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 12-*quinquies* del D.L. 306/92, nonostante la modifica apportata a tale norma l'art. 1 del D.L. 306/92 (poi convertito nella legge 461/93). Di non poco spessore se si affronti, alla luce di tale pronuncia – e dei significati ad essa sottesi – la (necessariamente nuova) strada della ri-costruzione probatoria dei rapporti sequestro-confisca; e se non si scelga una comoda “transumanza” (fenomeno non sconosciuto e non infrequente ai nostri giorni) di tipo interpretativo, rifugiandosi nella (apparentemente) garantista posizione di chi, in realtà eludendo un chiaro dettato normativo, aveva creduto e crede di risolvere il dilemma caricando di contenuti e dei significati “compensativi” la norma in tema di prova occorrente per la confisca (48).

È innegabile che nuove e pressanti esigenze di salvaguardia, sul piano della sopravvivenza costituzionale, dell'intero sistema normativo patrimoniale antimafia possano ridar fiato alle teorie di quanti, in passato, hanno sostenuto la necessità di un procedimento probatorio pieno ed integralmente a carico “dell'ufficio procedente”.

Così che, tornando sull'argomento, e rammentando l'orientamento della giurisprudenza, si è recentemente voluto sostenere che “in forza di un dato testuale, e cioè l'art. 2-ter della legge 575/1965 che recita: *il sequestro è revocato quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni*, il giudice della prevenzione, in sede di confisca, non può più accontentarsi di semplici indizi, come nel sequestro, ma ha l'obbligo di dimostrare, per l'appunto, con argomenti del tutto esaustivi, l'illecita provenienza dei beni” (49). Sembra in tal modo superato lo scoglio della attuale interpretazione dell'art. 2-ter quantomeno nella parte in cui fa riferimento in via autonoma – estrapolandolo dal contesto indiziario, sufficiente e plurimo, richiesto nella parte successiva della norma – al dato della sproporzione tra redditi dichiarati e redditi in realtà disponibili come fatto sufficiente a fondare un provvedimento di sequestro.

Ma, ad una più attenta lettura delle disposizioni che vengono richiamate non sfugge come, nello scrivere che “il sequestro è revocato quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni”, in realtà si realizzi, in preda a fremiti ipergarantisti, che però rischiano di sfociare in garanzie di totale impunità mafiosa, una incomprensibile crisi tra due ben diverse norme, quella di cui all'art. 2-ter *IV comma* (“il sequestro è revocato dal Tribunale quando ...risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza”) e quella di cui al precedente *III comma* del medesimo articolo (“con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza”). Il tenore letterale di quest'ultima disposizione – che, evidentemente, non può venire arbitrariamente trasfusa, nella sola parte in cui risulta utile alle proprie tesi, nella norma precedente! – è, ed è sempre stato, si ripete, tale da non consentire margini di possibili equivoci interpretativi: la DIMOSTRAZIONE (e non, si badi, la semplice allegazione) della LEGITTIMA PROVENIENZA dei beni oggetto di sequestro compete immancabilmente all'INDIZIATO-PROPOSTO ed alla sua difesa tecnica, oltretutto... per motivi di grammatica e sintassi della lingua italiana: perché sarebbe ben singolare che il legislatore chiedesse all'“ufficio procedente” di dimostrare la... legittima provenienza di quei beni che quell'ufficio presume, con il provvedimento di sequestro, illeciti! Se realmente questa fosse stata la volontà del legislatore, quella, cioè, di ripartire il carico probatorio secondo uno schema esclusivamente unilaterale, come è regola nel processo penale, se egli avesse voluto riferirsi all'attività DIMOSTRATIVA (e non di

allegazione) facendone carico al giudice, allora avrebbe molto più semplicemente disposto che i beni si confiscano “quando ne sia dimostrata la ILLEGITTIMA provenienza”! (50) Non a caso, invece, proprio per rimarcare ulteriormente la evidente differenza tra quanto “risulti” e quanto al contrario “sia dimostrato”, sono state previste due norme diverse (e due “momenti” processuali conseguentemente diversi), poiché qualora RISULTI – questa volta sì, all’ufficio precedente! – attraverso eventuali e successive acquisizioni probatorie (ovvero attraverso la perdita di consistenza e significazione dell’iniziale materiale indiziario) che il sequestro “ha per oggetto beni di legittima provenienza”, questo *sarà revocato*, mentre, quando SARÀ DIMOSTRATA (dal presunto mafioso) la legittima provenienza dei medesimi, questi *non saranno confiscati*.

Ribadito dunque che, a meno di “acrobazie” interpretative (e di improbabili rielaborazioni del complesso tessuto normativo), a prima vista dettate da meritori affiliati garantisti, ma poi nella sostanza da ascrivere alle maggiori attenzione, preoccupazione e “rispetto” che, nell’immaginario collettivo del nostro paese e di molti giuristi (oltreché dei mafiosi) il dettato dell’art. 42 secondo comma della costituzione sollecitano a fronte del precedente articolo 13, (51) *l’unico destinatario dell’onere dimostrativo è l’indiziato di appartenenza* alla consorteria criminale, paiono nuovamente riproporsi tutti i problemi, evidenziati all’inizio del presente scritto, afferenti al tema degli *indizi necessari e sufficienti* al provvedimento di sequestro, se si consideri, oggi, la novella del ‘93 alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 12-*quinquies* più volte citato.

Se, difatti, il sistema pensato dal legislatore dell’82, sia pure a fatica, “reggeva”, a condizione di operare una seria e garantistica interpretazione della norma sul presupposto soggettivo ed oggettivo del sequestro (52), secondo quello schema probatorio di carattere bipolare evidenziato in precedenza, la situazione deve dirsi, oggi, gravemente compromessa, poiché rischia di riprodursi, in sede di misure di prevenzione, quella stessa vicenda di tipo “progressivo” bollata di incostituzionalità dalla Corte qualora si ritenga di procedere al sequestro – in teoria, ed all’apparenza, del tutto legittimamente – *sulla sola base* del dato della sperequazione reddituale: innovazione che, ben al di là dell’apparenza declamatoria che si è creduto di cogliere, introduce invece un pericolosissimo *vulnus*, sul piano della costituzionalità, all’impianto normativo di prevenzione antimafia. È difficile negare che, anche in tale ipotesi, il soggetto attivo sia da considerarsi, evidentemente, “chiunque si trovi attinto da elementi indizianti non ulteriormente accertati” e che l’unico parametro “che la disposizione evochi sia rappresentato dalla sproporzione tra il valore della disponibilità ed il reddito dichiarato, richiedendosi allo stesso soggetto di fornire le prove della provenienza legittima dei beni” (53), non diversamente che nella ipotesi di reato codificata con la formulazione dell’art. 12-*quinquies* (54). Ed allora, premesse tali perplessità di ordine costituzionale con riferimento all’art. 2-*ter in parte qua* (perché sembra difficile negare che esso costituisca l’esatto *pendant*, in tema di prevenzione, della norma prevista in sede penale ed oggi cancellata), (55) chi voglia, più pensosamente, esplorare sentieri ermeneutici onde coniugare garanzie costituzionali del singolo con principi di salvaguardia della collettività (del pari sostenute a più riprese dalla stessa Corte Costituzionale), (56) dovrà partire dalla indispensabile premessa che, già dalla emanazione del decreto di sequestro, andranno seriamente valutati, sotto il profilo della imprescindibile esigenza di sussistenza sul piano indiziario, gli “indizi” PERSONALI di appartenenza del proposto alla consorteria mafiosa, per proseguire, in sede di accertamento degli indizi REALI, non appagandosi del solo parametro indicato nella nuova formulazione dell’art. 2-*ter*, poco provvidamente limitato alla sproporzione tra redditi dichiarati ed apparenti (pur se tale soluzione si risolve nel “dimenticare”, non si sa quanto correttamente, la espressa innovazione normativa), ma indagando e portando alla luce quel coacervo indiziario di tipo “reale”, *pluralistico e convergente*, fondato su dati di fatto *precisi* (anche se non gravi, poiché la legge accenna, contentandosene, ad una non meglio specificata “sufficienza” degli indizi).

Ciò, e soltanto ciò, potrà consentire la predicabilità della ipotesi accusatoria che vede i beni sequestrandi “frutto o reimpiego di capitali illeciti. Elementi personalistici ed indizi reali dovranno così, già al momento del sequestro, fornire un quadro probatorio sufficientemente esaustivo nella sua polarità positiva, costituita dall’accertamento del giudice, ed in attesa dell’udienza

camerale. Qui, con l'ulteriore garanzia, per procedere alla confisca, della "pregiudiziale soggettiva" costituita dall'obbligo di previa applicazione, al proposto, della misura di prevenzione personale, in qualità di probabile mafioso, (il che consente di superare le perplessità costituzionali circa le incertezze, evidenziate in tema di *12-quinquies*, riguardanti il profilo della "instabilità" del presupposto soggettivo sul piano processuale) si attenderà la eventuale *demonstratio* della legittima provenienza dei beni sequestrati (57): nel caso in cui essa manchi, ovvero si riveli di nessuna seria efficacia probatoria, potrà legittimamente dirsi realizzata, come detto in precedenza, quella già accennata *Durchgangstatbestand* che conduce all'accertamento definitivo della illiceità delle acquisizioni patrimoniali sottoposte a sequestro e suscettibili di confisca.

Per concludere, decisivo appare, oggi, il "momento" probatorio sotteso all'emanazione del provvedimento interinale di sequestro: ciò è vero per considerazioni in punto di diritto che han da essere non men che "neutre" sotto il profilo delle scelte di politica giudiziaria; ma è anche vero sotto un più pragmatico profilo di "economia" (in tutti i sensi) processuale, perché tale impostazione della misura patrimoniale antimafia da parte del giudice della prevenzione consentirà, da un canto, di evitare la caducazione di un gran numero di provvedimenti interinali di sequestro, dall'altro arrecherà un sicuro sollievo alle casse dell'erario, su cui oggi gravano spese di amministrazioni giudiziarie che hanno raggiunto livelli a dir poco ragguardevoli.

6.L'art. 14 della legge 55/90 e le misure patrimoniali del sequestro e della confisca.

La possibilità di procedere al sequestro ed alla successiva confisca dei patrimoni degli indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa viene, dapprima molto cautamente, (58) poi via via sempre più generosamente estesa agli indiziati di delitti morfologicamente omogenei per essere, da un lato, tutti funzionali all'accumulo di ingenti fortune, dall'altro di costituire fattispecie tipicamente *border line* rispetto all'associazionismo mafioso. Ma, con riferimento al dettato normativo di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale – che tante perplessità avevano ingenerato all'atto della loro introduzione e delle modifiche susseguitesi nel tempo –, non pochi problemi di compatibilità e di collocabilità all'interno della più vasta normativa di repressione dei traffici illeciti dei patrimoni si pose ed ancora si pone per i tribunali specializzati nell'applicazione della normativa di prevenzione, per l'applicazione corretta, di volta in volta, in punto di motivazione, della fattispecie di reato di riferimento adottabile.

Così non pare inutile tentare una rapida ricognizione nel più ampio territorio dei possibili rapporti del delitto di riciclaggio (art. 648-*bis*) e reimpiego di capitali illeciti (art. 648-*ter*) con altre fattispecie che ne riecheggino, anche solo in parte, oggettività e soggettività giuridica, onde stabilire i confini di applicabilità della normativa di cui agli artt. 71-81 del codice penale, ovvero della disciplina sul c.d. concorso apparente di cui al precedente articolo 15. L'utilità di una *actio finium regundorum* consimile sta nel fatto che, al momento di disporre il sequestro e la confisca di tutti i beni ritenuti illecitamente acquisiti al patrimonio del mafioso, il giudice procedente dovrà *esattamente* individuare la/le fattispecie delittuose sottese a tali provvedimenti, dovendosi ritenere esclusa – in ossequio al principio della correttezza e precisione della contestazione onde consentire il rituale instaurarsi del contraddittorio – la possibilità di una motivazione "alternativa" (59) che fondi legittimamente un provvedimento cautelare e, ad ancor più forte ragione, definitivamente ablativo.

a) Pochi dubbi dovrebbero sorgere, a prima vista, per il caso di concorso con il c.d. "reato presupposto". È, difatti, esplicita l'esclusione di tale possibilità nella stessa previsione normativa del 648-*bis*. I dubbi interpretativi che tale causola di riserva comporta nel momento della sua pratica applicazione trovano, peraltro, fondamento nell'adozione del c.d. criterio temporale, indicato da una parte della dottrina per distinguere l'attività del concorrente nel reato presupposto da quella del ricettatore (60).

In base ad esso, a seconda che l'accordo per ricevere gli oggetti provenienti da reato sia intervenuto prima o dopo la commissione di quest'ultimo vi sarebbe, rispettivamente, concorso, ovvero ricettazione (o favoreggiamento o, nel nostro caso, riciclaggio). Il preventivo accordo rafforzerebbe, difatti, il proposito criminale dell'autore del delitto presupposto, determinando nel suo animo un maggior senso di sicurezza, poiché è certo della futura collocazione dei proventi e della remunerazione che gliene deriverà (61).

Qui va sicuramente aggiunta qualche considerazione, che parte dalla premessa della probabile insufficienza di tale teoria, da integrare con una più penetrante valutazione circa l'influenza dell'accordo 1) secondo i criteri tecnici della determinazione causale degli autori del reato presupposto: sembra, difatti, che la valutazione non possa che essere fatta caso per caso, e che possa escludersi il concorso nel reato-premessa (rapina, estorsione, traffico di stupefacenti e quant'altro) ANCHE quando l'accordo con il riciclatore sia intervenuto PRIMA della consumazione di quei delitti, ma non abbia dispiegato alcuna efficienza causale, neanche sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso negli autori (62) (per i quali la persona del riciclatore abbia, ad esempio, natura assolutamente fungibile); 2) secondo i criteri che riguardano l'elemento soggettivo del reato, perché, se pure la consapevolezza che il denaro o i beni sono "di provenienza delittuosa" comporti una sfera psicologica certamente più ampia, rispetto al fine di profitto o di aiuto, essa non può, per converso, automaticamente implicare partecipazione al delitto, se non accompagnata dall'indispensabile *animus socii* (63). Esso dovrà risultare da un comportamento positivo dell'agente sul quale, naturalmente, dovrà appuntarsi l'indagine del giudice penale (64). Non può, peraltro (e concludendo sul punto) sottacersi la difficoltà di raggiungere in concreto la prova di tale consapevolezza, agevole da dimostrare nella sola ipotesi di un legame organico tra chi ricicla il capitale illecito dopo la sua produzione e chi illecitamente lo produce. (anche se, in tal caso, è considerevole il rischio di far nuovamente scivolare la ricostruzione fattuale del delitto verso il concorso del riciclatore nel reato base, ciò che per definizione esclude l'applicabilità del 648-bis) (65).

b) Quanto al delitto di *ricettazione*, la mancanza di una clausola di riserva espressa contenuta nell'art. 648-bis – a differenza di quanto previsto nel successivo 648-ter – parrebbe consentire l'ipotesi di concorso materiale di reati. Nell'azione del ricevere beni provenienti da delitto al fine di profitto si sostanzierebbe la fattispecie di ricettazione, nella successiva sostituzione (con irrilevanza del conseguimento di un lucro) la diversa ipotesi delittuosa *ex art. 648-bis*. Da più parti, peraltro, si è sostenuto (non del tutto in consonanza con i principi in tema di specialità tra reati) che l'intervento per la immissione di denaro di illecita provenienza sul mercato, determinando effetti dannosi che riguardano l'ordine economico e finanziario ben al di là di situazioni individuali, farebbe scomparire la fase della ricezione della cosa come autonomo fatto lesivo. L'art. 648-bis nascerebbe, difatti, per colpire ciò che sta dopo la ricezione del denaro e che ha, per l'appunto, la ricezione come ineliminabile presupposto (66). Sembra, peraltro, a chi scrive che, sotto un profilo rigorosamente tecnico-giuridico, risulta difficile negare, in astratto, la esistenza di un vero e proprio concorso tra reati, che si trovano tra loro in un rapporto di specialità c.d. "reciproca".

Nella ricettazione è previsto, difatti, diversamente che nel riciclaggio, il dolo specifico del fine di profitto, mentre il riciclaggio, che coprirebbe l'azione della ricettazione nell'atto di ricevere per sostituire, è delitto a dolo generico, dunque privo di tal fine.

c) Quanto al *favoreggiamento reale* va rammentato che già l'art. 25 della legge 55/90 ampliò la clausola di riserva contenuta nell'art. 379, estendendola dalla ricettazione alle due norme successive che prevedono il riciclaggio ed il reimpiego di capitali illeciti. La clausola di riserva appare in questo caso di dubbia utilità, poiché il problema del concorso di reati poteva in questo caso positivamente risolversi con il ricorso al principio di specialità, dacché le tradizionali difficoltà applicative in tema di distinzione tra favoreggiamento e ricettazione, risolte attraverso l'elemento discretivo del profitto e del dolo specifico, sarebbero risultate assenti in questo caso, mancando, nel 648-bis, sia l'uno che l'altro, e dando quindi esso luogo ad una vera e propria figura speciale di favoreggiamento. La possibilità del concorso di reati sarebbe altresì esclusa allorché il soggetto "ponga in essere un

comportamento diretto soltanto a prestare aiuto all'autore del delitto già consumato per assicurargli il risultato delle sue attività criminose, poiché in tal caso l'unico delitto configurabile sarebbe quello di favoreggiamento" (67).

d) Quanto all'aggravante prevista all'art. 416-bis VI comma, essa pone problemi di compatibilità, più che con il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis, con quello previsto all'art. 648-ter, di cui riecheggia completamente la condotta ("le attività economiche sono finanziate" – "chiunque impiega in attività economiche e finanziarie"). Di ciò più approfonditamente potrà dirsi dopo l'analisi della norma di cui al 648-ter nonché dei profili di compatibilità tra il reato associativo ed il riciclaggio sotto il profilo del concorso.

e) Considerevoli problemi pone, invece, la norma appena indicata, l'articolo 648-ter, con la sua clausola di riserva che ne consente l'applicazione "fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis". Ne consegue che, oltretutto il concorrente nel reato presupposto ed il ricettatore, anche il riciclatore andrebbe sempre esente da pena per il successivo impiego di denaro di provenienza illecita (68). A prima vista, la norma è sembrata a molti di difficilissima se non impossibile applicazione, soffocata come pare dal complesso delle altre disposizioni che prevedono condotte in tutto o in parte ad essa riconducibili (69) ed in ossequio ai principi generali in tema di *post-factum* non punibile. Si è persino tentata una – improbabile – strada interpretativa sostenendo che sarebbe punibile l'agente che, ricevuto il denaro in buona fede, abbia poi avuto consapevolezza successiva della provenienza *ex delicto*, ciononostante reimpiegandolo (70).

Un'altra, possibile soluzione interpretativa, forse idonea a risolvere i problemi del concorso con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive (71). Sarebbero *esclusi* dalla punibilità *ex art. 648-ter* coloro che abbiano *già commesso* il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con *determinazione autonoma* (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitabili; sarebbero invece *punibili* coloro che *con unicità di determinazione teleologica originaria* abbiano sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarli in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponderà di riciclaggio con esclusione del 648-ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione (o di ricezione) (72).

f) I problemi più spinosi sono senz'altro rappresentati, sotto il profilo del concorso di reati, dai rapporti intercorrenti tra *il delitto associativo e quello ex art. 648-bis*, anche alla luce della recente sentenza a sezioni unite della Suprema Corte in tema di concorso eventuale di persone nell'associazione mafiosa (73). Il problema che si pone in questa sede è quello se un complice dell'associazione mafiosa (ovvero, oggi, anche un concorrente eventuale nella medesima) possa o meno commettere un autonomo delitto di riciclaggio, vedendosi attribuire entrambi i reati (416-bis e 648-bis) a titolo di concorso. Comunemente, senza peraltro soffermarsi su tutti i possibili aspetti della questione, si dà per pacifica la soluzione negativa (74). Soluzione che, invece, risulta meno scontata di quanto non sembri. L'analisi va, anzitutto, focalizzata sul presupposto "ad *excludendum*" della norma sul riciclaggio, e cioè che l'autore non abbia "concorso nel reato". Ma in quale reato? L'origine storica e la collocazione sistematica del 648-bis (inserito subito dopo la ricettazione, della quale esso costituisce in qualche modo una filiazione, e nel titolo XIII del secondo libro del codice, tra i reati contro il patrimonio, e non tra quelli contro l'amministrazione della giustizia o contro l'economia pubblica) non sembra lasciar spazio a significativi dubbi nella risposta: in qualsiasi delitto *direttamente* produttivo di denaro, beni o altre utilità illecite. Ora, non sembra proprio rientrare in questa categoria il reato associativo, cioè la semplice partecipazione (ovvero la promozione direzione organizzazione) alla consorte mafiosa, *di per sé* inidonea, *direttamente*, a produrre capitali illeciti.

Potrebbe a ciò replicarsi che l'associato mafioso risponde, di per sé solo, ed a titolo di concorso, anche dello specifico reato "produttivo" (estorsione, traffico di stupefacenti, scommesse clandestine e così via) pur se materialmente consumato da altri associati.

Ma difficilmente superabile appare, in punto di diritto, il principio (75) che considera la sola partecipazione alla consorteria mafiosa come di per sé inidonea, sotto il profilo della prova, a porre a carico del compartecipe, a titolo di concorso, la responsabilità di reati commessi da altri sodali, pur nella realizzazione del programma criminoso associativo.

Ed allora se ne deve concludere che non esistono ragioni per escludere la possibilità che la stessa persona, affiliata alla struttura criminale e, al tempo stesso, "riciclatore" di denaro proveniente da delitto commesso da altri compartecipi (e produttivo di capitali illeciti) sia chiamata a rispondere, a titolo di concorso, dei delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 648-*bis* (contestati con ogni probabilità sotto il vincolo di cui all'art. 81 c.p.) (76).

L'affermazione vale, a maggior ragione, per il soggetto ritenuto "concorrente eventuale" nel reato associativo. Ma a tal proposito l'interprete non può nascondersi le inquietudini che derivano dalla estensione del principio stabilito dalle sezioni unite della Suprema Corte in tema di concorso eventuale nel delitto di cui all'art. 416-*bis* alla ipotesi in cui "il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento di un esterno, di un soggetto che occupi uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa" si sostanzia *proprio ed esclusivamente* nei comportamenti previsti dalla fattispecie di cui al 648-*bis*, e cioè consistano, esaurendosi, nel "sostituire, trasferire, ostacolare l'identificazione" di denaro illecitamente prodotto da membri dell'associazione. In tal caso, potrebbe soccorrere il ricorso al principio di specialità (*rectius* di assorbimento), ma non può escludersi la astratta possibilità di ritenere, anche in tal caso, – pur se non del tutto condivisibilmente – ricorrente la fattispecie concorsuale *ex art. 81 c.p.* trattandosi di "diverse obiettività giuridiche violate" e, dunque, di "più reati distinti" (77).

In conclusione, i casi concreti che possono verificarsi paiono essere i seguenti: 1) Riciclatore estraneo alla associazione mafiosa; 2) Riciclatore-compartecipe dell'associazione mafiosa estraneo al reato "produttivo"; 3) Riciclatore-compartecipe dell'associazione ed autore (o concorrente) del reato "produttivo"; 4) Riciclatore concorrente eventuale nell'associazione mafiosa per i soli fatti di riciclaggio. Nel primo caso, ovviamente, il riciclatore risponderà del solo reato di riciclaggio, nel secondo di riciclaggio ed associazione mafiosa in concorso, nel terzo di associazione mafiosa e del reato "produttivo" – ma non di riciclaggio, che sarà in tal caso un *post factum* non punibile – nel quarto (sperabilmente), di solo riciclaggio, essendo "assorbito" in esso il ruolo di concorrente esterno – ovvero, secondo una interpretazione più rigida, di entrambi i reati –. In un possibile quinto caso (che appare peraltro di difficile verifica) il possibile concorrente eventuale nel reato associativo per fatti diversi dal riciclaggio risponderà, ove si renda anche riciclatore, di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio, eventualmente contestati *ex art. 81 c.p.* Quanto alla figura del promotore, organizzatore, direttore dell'associazione mafiosa, è poi evidente che, scegliendo la linea interpretativa che lo vuole comunque e sempre compartecipe dei singoli reati-fine, egli non potrà *mai* rispondere di riciclaggio, essendo, per responsabilità "di posizione", sempre e comunque concorrente nel reato presupposto, qual che esso sia. In caso contrario, egli potrà vedersi contestare il delitto *ex art. 648-bis* tutte le volte in cui manchi o sia insufficiente la prova della sua compartecipazione al reato "produttivo".

Volendo, in definitiva, tentare di tracciare una ipotesi-quadro che scaturisce dai rinvii e dalle compatibilità-incompatibilità tra i vari possibili fatti-reato aventi una qualche affinità con quelli di riciclaggio e di reimpiego di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* del codice penale potrebbe dirsi:

1) Che l'autore o il concorrente nel reato presupposto (inteso per esso quello direttamente produttivo del capitale illecito) non risponde mai del reato accessorio (il riciclaggio, ma anche il favoreggiamento, la ricettazione, il reimpiego *ex 648-ter*);

2) Che colui che si limiti a prestare solo aiuto all'autore del reato per assicurargli il risultato dell'attività criminosa, ove ciò non si risolva in una forma di "ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa" di esso, risponderà esclusivamente di favoreggiamento reale;

3) Che colui che riceva la cosa a fine di profitto, e limiti a ciò la sua condotta, risponderà del solo delitto di ricettazione;

4) Che colui che riceva la cosa senza fine di profitto e la sostituisca (con o senza tale fine) risponderà esclusivamente del reato di riciclaggio;

5) Che colui che riceva la cosa provento di reato a fine di profitto e successivamente la sostituisca o trasferisca risponderà con ogni probabilità di ricettazione e di riciclaggio in concorso;

6) Che colui che, dopo aver ricevuto la cosa ed averla sostituita, la reimpieghi secondo modalità temporali *diverse* non risponderà anche del delitto *ex art. 648-ter* (78);

7) Che colui che, invece, seguendo un unico proposito criminoso abbia “*ab origine*” ricevuto per sostituire e poi reimpiegare la cosa, secondo una *progressione criminosa* senza soluzione di continuità, potrebbe rispondere del solo delitto *ex art. 648-ter*.

8) Che, per le varie ipotesi di concorso con il reato associativo, valgono le considerazioni svolte poc’anzi, a proposito di questo.

7. La sospensione temporanea dall’esercizio dell’impresa e la confisca antimafia.

“Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 2-*bis* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali sia direttamente o indirettamente sottoposto alla condizione di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416-*bis* del codice penale o che possa comunque agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 2 ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e *ter* c.p., e non ricorrano i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 2, il procuratore della Repubblica o il Questore possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche... Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l’attività delle persone indicate nel primo comma, il tribunale dispone la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività” (79): così l’art. 3-*quater* della legge 356/92.

Va subito detto che, tranne alcune lodevolissime eccezioni (80), la norma è stata praticamente oggetto di abrogazione tacita da parte degli organi titolari dei poteri di impulso processuale. Scelta ancora una volta miope, che non ha tenuto conto né delle immense potenzialità che una corretta, costante e puntuale applicazione dei criteri direttivi in essa indicati avrebbero potuto dispiegarsi sul terreno del controllo delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale, né degli insormontabili ostacoli che una sua rigorosa applicazione avrebbe frapposto all’insinuazione *soft* di quella stessa economia mafiosa ormai oggi sempre meno contenibile ed individuabile. Ma tant’è: in attesa di tempi migliori, val forse la pena svolgere, ancora, alcune generali considerazioni di carattere metodologico che consentano una più feconda comprensione – ed una il più possibile corretta applicazione – di un dettato normativo sicuramente e fortemente innovativo rispetto all’intero corpo – pur così eterogeneo – della legislazione di prevenzione. Perché, è il caso di ripeterlo ancora una volta, l’istituto della sospensione dell’amministrazione dei beni – nonostante offra, se accortamente applicato, possibilità addirittura dirompenti di inserimento dei circuiti più sofisticati del riciclaggio adottati dalle organizzazioni criminali – è stato oggetto fin ora di una vera e propria desuetudine interpretativa ed applicativa da parte degli organi a ciò deputati.

Pare corretto individuare, nella ricerca dei presupposti di fatto e di diritto che legittimino una corretta applicazione dell’istituto di cui si discorre:

1) *Un requisito soggettivo “positivo”* consistente nella ricerca e nella individuazione, all’interno del procedimento – ed eventualmente anche per effetto di ulteriori indagini disposte dal Tribunale – del soggetto *cui prodest* l’esercizio dell’attività economica/imprenditoriale: deve, cioè, trattarsi di persona “nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione antimafia, ovvero di sottoposto a procedimento penale *ex artt. 416-bis, 629, 630, 648-bis e ter c.p.*”. È evidente come il legislatore abbia inteso sollevare il giudice della prevenzione da qualsiasi onere dimostrativo sotto il profilo dell’accertamento della qualità e quantità degli elementi indiziari necessari alla predicabilità di una pericolosità “mafiosa” del beneficiario delle attività in questione. Qualche perplessità potrebbe sorgere, a questo proposito, all’indomani della già esaminata sentenza di incostituzionalità dell’art. 12-*quinquies* secondo comma D.L. 306/92 sul punto della c.d.: “instabilità del presupposto soggettivo” costituito dalla qualità di semplice indagato del soggetto interessato; ma va osservato che, a differenza delle ipotesi prese in considerazione dalla Corte, in questo caso si tratta di applicare provvedimenti di natura interinale e rigorosamente limitati temporalmente.

2) *Un requisito soggettivo “negativo”* consistente nella non ricorrenza, in capo agli esercenti le attività economico-imprenditoriali suscettibili del provvedimento di sospensione, dei presupposti soggettivi per l’applicazione, nei loro confronti, direttamente di misure di prevenzione antimafia. A tal proposito, il dettato legislativo assume una non irrilevante valenza sotto il profilo storico-interpretativo dell’intero corpo della normativa antimafia perché indirettamente (e forse involontariamente) finisce per apportare un importante contributo onde dipanare difficoltà ermeneutiche che attengono al profilo della ascrivibilità, o meno, alla categoria dei soggetti indiziati di mafia di quegli imprenditori che, a più svariato titolo, con quelle organizzazioni criminali entrino in contatto. Una analisi approfondita delle vicende che testimoniano della progressiva espansione del potere mafioso nei territori dell’imprenditoria e dell’azienda, consumata attraverso infiltrazioni sempre più intense – e sempre meglio dissimulate – nei circuiti della lecita economia di mercato (con profonde ed irreparabili alterazioni dei suoi essenziali meccanismi regolatori, primo fra tutti la libera concorrenza), dapprima attraverso gli ormai arcaici modelli estorsivi, poi con i sempre più raffinati inserimenti attraverso fasi operative distinte in iniziali finanziamenti occulti e successive partecipazioni “coatte” alla vita dell’azienda sotto l’insospettabile mascheramento offerto dall’imprenditore in origine sano, è compito che sicuramente esula dai corretti contenuti di una breve riflessione sul sequestro e sulla confisca dei patrimoni illeciti. Va, allora, ricordato soltanto che il comportamento dell’imprenditore avvicinato, a fini di riciclaggio, dalle organizzazioni criminali può atteggiarsi secondo una scelta differenziata di modelli operativi: da quello “eroico” della chiusura *tout court* ad ogni forma di commistione, a quello, diversamente “flessibile”, della disponibilità a vario titolo, intensità e livello. Proprio questa potenziale diversificazione di atteggiamento dell’imprenditore e dell’operatore economico, rispetto al dato – costante – del tentativo di infiltrazione mafiosa sembra, almeno in parte, trovare per la prima volta riconoscimento, e conseguente diversificazione di disciplina normativa, nel dettato dell’art. 3-*quater*, che pare distinguere, *da un canto*, le figure dell’imprenditore camorrista (stabilmente e consapevolmente inserito nel circuito dell’organizzazione criminale, di cui condivide metodologie comportamentali, prassi operative, scelte di indirizzo di tipo economico, della quale appare sodalmente partecipe, pur in un ruolo meno esposto, quanto alle attività ed alle scelte di indirizzo politico-criminale della consociazione), nonché del camorrista-imprenditore (soggetto che, anche per lassità ed intempestività investigative, si è ormai – apparentemente – posto fuori dal circuito criminale “proprio” – senza, in realtà, mai uscirne – e si è fatto egli stesso in prima persona imprenditore, gestendo attività, anche di notevolissima consistenza economica, che formalmente si presentano come lecitamente esercitate), entrambi, all’evidenza, destinatari potenziali e diretti di misure di prevenzione classiche (sorveglianza speciale, sequestro e confisca beni, misure interdittive): dall’altro quella dell’operatore economico divenuto – inconsapevolmente, coartatamente, o addirittura consapevolmente, ma di quella consapevolezza del tipo *etsi coactus, tamen volui* – strumento dell’organizzazione criminale, collocato all’interno di un territorio *border*

line, una zona grigia di operatività imprenditoriale che talvolta (attraverso non sempre condivisibili forzature del dato normativo) possono aver condotto a definire una posizione consimile come stabilmente contigua alla criminalità organizzata e, dunque, possibile di irrogazione, anche in tal caso, di misure di prevenzione tipiche: che si trovi, insomma, in una di quelle situazioni evidenziate nel precedente comma I del medesimo art. 3-*quater*, che fa riferimento testuale ad uno *status* di intimidazione, di assoggettamento, ovvero, comunque, di agevolazione delle attività dei soggetti presunti mafiosi.

Per tale ultima ipotesi, sempre meno infrequente, il legislatore compie allora una opzione che par volta alla ricerca di una non facile mediazione tra esigenze contrapposte – e poco conciliabili – quali, da un canto, la necessità di interventi, autentici ed incisivi, e non puramente declamatori o di immagine, sul fenomeno della criminalità mafiosa, via via più aggressiva ed invasiva rispetto ai sempre più permeabili territori dell'azienda e dell'impresa, dall'altro la vitale, irrinunciabile esigenza di un sistema economico evoluto, a struttura capitalista, che vede in quelle due strutture (azienda-impresa) e nella correlata fluidità del libero operare economico di esse, le colonne portanti ed irrinunciabili del suo esistere. Rivede così la luce un istituto-tampone, pensato ed attuato per fronteggiare quelle ipotesi istituzionalmente fuori dall'ambito di operatività della legge La Torre, e non privo di una concreta utilità, addirittura portatore, forse inconsapevole, di un potenziale di incidenza operativa, si ripete, per molti aspetti dirompente sul piano economico, se correttamente e costantemente applicato. Esso pare poter porre un primo, temporaneo ma significativo argine a quelle vicende che vedono, da un canto, una organizzazione criminale perseguire, con le metodologie che le sono proprie, un programma di espansione economica che passa anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di strutture commerciali ed imprenditoriali non "istituzionalmente" soggette ad essa; dall'altro, codeste medesime strutture incapaci, a vario titolo, di sottrarsi al contatto, e, dunque, – vuoi consentendo il riciclaggio di denaro attraverso operazioni commerciali di vario genere, il più delle volte inesistenti, vuoi instaurando veri e propri rapporti di affari coatti (come, ad esempio, per il mercato del calcestruzzo) con strutture imprenditoriali dichiaratamente inquinate dalla presenza mafioso-camorristica ivi rappresentata – oggettivamente destinate ad "agevolare l'attività delle persone" indicate nel più volte citato art. 3-*quater*.

In conclusione, è per tale categoria di soggetti-operatori economici, cui non può applicarsi la normativa di prevenzione classica, con il sequestro e la confisca dei beni produttivi, che deve ritenersi operante l'istituto della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, utilizzabili, direttamente o indirettamente, per attività che finiscono per agevolare i soggetti presunti mafiosi.

3) *Un requisito oggettivo-probatorio* costituito dalla necessità, per il giudice della prevenzione, di individuare la esistenza agli atti del procedimento di sufficienti elementi che facciano ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l'attività del presunto mafioso (o estorsore, sequestratore ecc.) che si sia "avvicinato" all'imprenditore. È immediata la rilevazione di una disomogeneità lessicale rispetto a quanto richiesto, nel precedente comma 1, per l'attivazione della richiesta di indagini, da rivolgere al Tribunale, da parte del Questore o del Procuratore della Repubblica, che devono trovarsi al cospetto di sufficienti indizi per "ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* c.p. (omissis)". Ed appare dunque non inutile interrogarsi sulla reale significazione di tale dato lessicale, onde accertare se la *voluntas legis* sia stata effettivamente, e soprattutto, consapevolmente indirizzata verso una differenziazione terminologica non già casuale (e, dunque, ostanzialmente non rilevante), bensì realmente funzionale ad una concreta differenziazione ermeneutica sulla qualità e la quantità *lato sensu* probatoria richiesta nell'una come nell'altra ipotesi contemplata. Pare che, se differenza ha da esservi, questa vada ricercata innanzitutto con riferimento all'aspetto temporale del procedimento, nonché a quello della diversità funzionale delle autorità giudiziarie rispettivamente chiamate all'intervento.

E così, mentre il questore ed il procuratore della Repubblica "possono richiedere al Tribunale competente... di disporre indagini ed ulteriori verifiche sulle attività economiche" che possiamo definire

“a rischio” quando ricorrono sufficienti indizi, al tribunale è consentita l’adozione del provvedimento di sospensione temporanea dall’amministrazione – da ritenersi, del tutto ovviamente, un *quid pluris* rispetto all’attività di promozione delle ulteriori indagini – sulla base di sufficienti elementi: così che una prima conclusione pare legittimamente predicabile, quella, cioè, che, in questa ultima ipotesi, il termine “elementi” implichi e sottenda un maggior spessore dimostrativo rispetto alla costellazione indiziaria richiesta per avviare il procedimento da parte degli organi inquirenti.

Potrebbe allora non infondatamente formularsi l’ipotesi che, mentre i *sufficienti indizi* abbian da essere, oltretutto – ovviamente – non gravi, neppure plurimi e concordanti – ferma restando la necessità del requisito della precisione, in mancanza del quale un fatto storico – rappresentativo non può legittimamente definirsi indizio –, i *sufficienti elementi* richiesti per l’adozione del provvedimento cautelare possano e debbano invece caratterizzarsi secondo i connotati della sufficienza, della concordanza, della pluralità, simmetricamente a quanto richiesto per l’applicazione delle misure di prevenzione “tipiche”, tanto personali quanto patrimoniali. Già in precedenza, difatti (81), si è espresso il convincimento che una corretta soluzione, sul piano giuridico, sul tema dell’indizio con riferimento alla legge 575/65 debba prendere le mosse da quanto oggi stabilito nella regola codificata all’art. 192 del codice di rito, che qualifica, definitivamente ed esaustivamente, il concetto di prova indiziaria attraverso, appunto, una selezione di tipo qualitativo e quantitativo delle caratteristiche degli elementi di fatto ritenuti portatori di tale valenza, identificandole nella pluralità, nella precisione, nella concordanza e nella gravità.

4) *Un requisito oggettivo-fattuale* costituito dall’essere “il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma precedente” una oggettiva agevolazione della “attività delle persone nei cui confronti è proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero sottoposte a procedimento penale (omissis)” come stabilito dal comma II dell’art. 3-*quater* L. 575/65. Sorge, in proposito, l’interrogativo se la pronuncia di sospensione temporanea debba esser pronunciata dal Tribunale con rigoroso ed esclusivo riferimento a quella singola attività imprenditoriale di cui oggettivamente risultino “indizi di assoggettamento” alle intimidazioni dell’appartenente a consorteria camorristica, a prescindere dalla posizione soggettiva dell’imprenditore, ovvero che, di questa, vada tenuto globalmente conto, qualora egli risulti titolare di molteplici, differenziate attività aziendali e, dunque, pur in assenza di specifici indizi reali mirati, bene per bene, potenzialmente esposto ad interventi e pressioni “omnidirezionali”.

La soluzione più corretta è probabilmente quella indicata da una attenta lettura della norma in esame, che fa riferimento, in modo del tutto generico, alle “attività”, senza specifico riferimento a questo o a quel determinato momento aziendale e/o imprenditoriale, così che, per conseguenza, andranno assoggettati al provvedimento cautelare tutti i “beni” – intesi ovviamente nella loro accezione dinamico-produttiva – che a quel soggetto “avvicinato” dall’organizzazione criminale siano direttamente o indirettamente riferibili, con l’ovvio limite che gli stessi siano strumentali all’esplicazione di quella determinata “attività” imprenditoriale o aziendale – e non ad altre, pur se esercitate dal medesimo soggetto – di cui parla l’art. 3-*quater*.

8) *Problemi applicativi e conclusioni.*

Si è già avuto modo di rilevare in precedenza come lo strumento del sequestro e della confisca antimafia *ex lege* 575/65 non possa e non debba essere considerato come la panacea al – forse insolubile – problema della individuazione di utili ed efficaci strategie di contrasto alla criminalità economica mafiosa che siano ancora tutte interne al momento giurisdizionale. È come, per converso, esso appaia ogni giorno di più abbinabile di importanti interventi di modernizzazione e di adeguamento alle radicalmente mutate condizioni di intervento rispetto agli anni in cui esso vide la luce.

La stessa Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi in tempi recenti su problematiche ben più urgenti e serie che non quelle della compatibilità della normativa con la nostra architettura costituzionale (82), ha in più occasioni evidenziato la pressante “esigenza di un’opera di risistemazione e di coordinamento delle norme” in materia da parte del legislatore ordinario (83). E così insoluti restano i problemi del (triste) destino delle confische pronunciate in grado di appello ed in attesa della pronuncia definitiva del giudice di legittimità qualora il presunto mafioso passi a miglior vita; del nesso oggi inscindibile tra misure personali e misure patrimoniali, con la assurda conseguenza che, nonostante in non pochi procedimenti si raggiunga addirittura la prova piena della illecita provenienza dei patrimoni, la inapplicabilità della misura personale (per mancanza di attualità della pericolosità perché, ad esempio il mafioso ha deciso di collaborare con la giustizia ovvero si trova in condizioni di salute incompatibili con la prosecuzione attiva della sua militanza criminale) impedisce *tout court* ogni possibilità di occuparsi dei profili patrimoniali del procedimento: il che consente – in astratto, solo in astratto, naturalmente! – un ipotetico mercanteggiamento sotterraneo tra inquirenti e collaborante che, all’insaputa del Tribunale, si potrebbe veder offrire la salvezza del patrimonio in cambio di una completa ed incondizionata collaborazione che lo renderebbe, a detta della stessa Procura procedente in sede di richieste conclusive, soggetto “non più attualmente pericoloso”; ed, ancora, dei rapporti, oggi avvolti nella più fitta delle nebbie, con le procedure fallimentari precedenti, coeve o successive al provvedimento di sequestro (84); della competenza a proporre l’applicazione di misure patrimoniali, oggi assurdamente sottratte, per effetto di una chiara dimenticanza legislativa, alla direzione nazionale antimafia; dell’ormai antistorico perdurare della competenza a proporre misure di prevenzione per il solo Questore, senza che essa sia estesa anche a carabinieri e guardia di finanza, oggi costretti ad un transito obbligato – e talvolta “travagliato” – per le procure della Repubblica.

E così sarebbe ormai tempo di rivedere in modo non schizofrenico e superficiale – come troppe volte sino ad oggi è avvenuto – l’intera materia delle misure di prevenzione antimafia, personali ma soprattutto patrimoniali, per riavviare un circuito troppo presto interrotto di complementarietà di intervento tra organi giudiziari diversi.

Perché, a tacer d’altro, il disporre, in ogni capoluogo di provincia, di una sezione specializzata di tribunale – con tutte le garanzie di terzietà e di professionalità che ciò comporta – chiamata a gestire in via esclusiva le complesse ed articolate vicende patrimoniali che i sequestri soprattutto aziendali oggi comportano è realtà da valorizzare o potenziare, anziché ignorare fino alla sua inevitabile e definitiva cancellazione.